

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 739/2026

TIZIANO MASINI

- Relatore -

CC - 08/04/2026

LUCIANO CAVALLONE

R.G.N. 4303/2026

CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU

MARIA ELENA MELE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 16/01/2026 del Tribunale del riesame di Genova

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;

Udito il Sostituto Procuratore generale dott. Sansonetti, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. Fabio Sommovigo del foro della Spezia, che insiste per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'ordinanza cautelare impugnata.

Udito il difensore avv. Dario Rossi del foro di Genova, che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [REDACTED], sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in applicazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova emessa relativamente al delitto di cui agli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., a lui contestato per avere, in concorso con altri, finanziato l'associazione terroristica "Hamas", che si propone il compimento di atti con finalità di



terrorismo contro lo Stato di Israele, della quale farebbe parte o comunque alla quale, pur non facendone parte, avrebbe assicurato con continuità concreto supporto, concorrendo alla conservazione, al rafforzamento e alla realizzazione del suo programma criminoso, anche per mezzo di una serie di associazioni che si sarebbero occupate della raccolta e/o dell'invio, direttamente o indirettamente, a esponenti di Hamas (in particolare, ad [REDACTED] [REDACTED], già ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza) nonché anche mediante operazioni di triangolazione con associazioni con sede in Turchia ad una serie di organizzazioni dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché appartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas, così consapevolmente contribuendo all'attività dell'organizzazione terroristica sia nella componente civile sia militare, così rafforzando l'intento di un numero indeterminato di componenti di Hamas di aderire alla strategia terroristica e al programma criminoso del gruppo. In particolare, [REDACTED] sarebbe membro del comparto estero dell'associazione terroristica Hamas, nonché vertice della cellula italiana dell'associazione nella sua veste di legale rappresentante dell'"Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese", e successivamente di amministratore di fatto dell'associazione nonché di rappresentante legale e di amministratore di fatto di altre associazioni costituite al fine di proseguire l'attività nonostante i provvedimenti adottati dal circuito finanziario al fine di prevenire il finanziamento di attività terroristiche, operando nella raccolta a fini umanitari di fondi per la popolazione palestinese destinati in realtà in parte rilevante al finanziamento diretto di Hamas o di associazioni ad essa collegate.

2. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale, mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa [REDACTED], introdotta dalla difesa. Tale consulenza, infatti, non conterrebbe "valutazioni in fatto e diritto che spettano invero all'autorità giudiziaria", così come ritenuto dal Tribunale, ma rientrerebbe pienamente nell'alveo applicativo dell'art. 220 cod. proc. pen., attenendo alla ricostruzione della storia politica di Hamas, della sua struttura organizzativa e dei rapporti intercorrenti tra il movimento e le associazioni di beneficenza di matrice islamista. La valutazione operata dal Tribunale sarebbe per di più contraddittoria poiché sia l'informativa finale della Polizia Giudiziaria sia l'ordinanza applicativa della misura cautelare dedicherebbero ampio spazio alla ricostruzione storico-sociale del movimento Hamas. Peraltro, la consulenza tecnica non verterebbe sulla qualificazione della natura terroristica di Hamas, ma sarebbe volta ad evidenziare la natura complessa e multiforme del movimento, all'interno del quale conviverebbero attività riconducibili alla nozione di terrorismo e attività pacificamente estranee.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al ricorso sistematico operato dal Tribunale a informazioni provenienti da c.d.



"fonti aperte", del tutto indefinite, non verificate e non specificate, processualmente inutilizzabili secondo la giurisprudenza di legittimità, poiché il Tribunale avrebbe introdotto tale materiale nel processo penale in assenza delle garanzie proprie del contraddittorio e della verificabilità della prova, avendo omissso l'indicazione dell'origine concrete delle fonti citate e di riportarne il contenuto in materia puntuale, rendendo impossibile qualsivoglia valutazione in ordine all'attendibilità, alla genuinità e alla pertinenza delle informazioni utilizzate, non rinvenendosi peraltro in parte motiva alcun riferimento a verifiche svolte dal Tribunale stessa in tal senso.

2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla struttura e alla configurabilità del reato di cui all'art. 270-*bis* cod. proc. pen.. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente affermato che non sarebbe necessario provare una connessione diretta tra il denaro oggetto del finanziamento e l'attività terroristica in senso stretto, posto che soprattutto in presenza di strutture organizzative complesse come quella di Hamas sarebbe imprescindibile un rigoroso accertamento in ordine alla destinazione delle risorse economiche ed alla loro effettiva finalizzazione al rafforzamento e al perseguimento del programma terroristico dell'associazione. Il Tribunale avrebbe dunque *in primis* errato nella ricostruzione della struttura organizzativa di Hamas, apoditticamente rappresentata quale organizzazione terroristica "pura", evidentemente ai fini di un'indebita semplificazione dell'attività di accertamento, omettendo qualsiasi seria verifica in ordine alla reale sussistenza di legami tra le realtà associative che hanno beneficiato della netta maggioranza dei trasferimenti di denaro contestati nel periodo di riferimento e Hamas stessa, al fine di eludere la dichiarata inutilizzabilità dei c.d. "materiali AVI", che prospettavano tali legami. Il Tribunale sarebbe giunto a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle raggiunte qualora avesse ampliato correttamente la propria piattaforma valutativa mediante la considerazione delle argomentazioni sviluppate nella consulenza tecnica di parte e qualora avesse espunto dal percorso motivazionale i passaggi fondati sul ricorso a fonti aperte inammissibili. Il Tribunale avrebbe poi omissso un approfondimento critico in relazione ai trasferimenti di denaro effettuati in favore di persone fisiche, quali [REDACTED] [REDACTED], asseritamente riconducibili ad Hamas, ed avrebbe trascurato la stragrande maggioranza degli importi oggetto di contestazione, erogati in favore di realtà associative di matrice islamista effettivamente esistenti e operanti. Non sarebbe comunque possibile dare per presupposto il ruolo apicale di [REDACTED] all'interno dell'organizzazione, tale da fungere automaticamente da elemento di collegamento tra l'indagato e l'associazione madre, poiché questi avrebbe ricoperto un incarico ministeriale nell'esecutivo del 2006 guidato da [REDACTED] solo in virtù di un ruolo tecnico. Oltre all'incarico istituzionale, non vi sarebbero elementi idonei a ricollegare la figura di [REDACTED] ad Hamas in epoca anteriore al 2007 ovvero successiva al 2014. In ogni caso, anche l'eventuale indirizzamento di fondi verso canali di beneficenza più o meno prossime all'area di influenza di Hamas non potrebbe essere di per sé sufficiente ad integrare la contestata fattispecie di cui all'art.



270-*bis* cod. pen. in assenza di un concreto accertamento della destinazione delle risorse. Gli elementi valorizzati dall'ordinanza al fine di affermare che tali aiuti abbiano assunto la funzione di sostegno e rafforzamento del sodalizio criminoso sarebbero facilmente confutabili:

- a) in relazione all'asserita finalità primaria del flusso di denaro, destinato secondo la ricostruzione dell'ordinanza a garantire pieno sostegno all'associazione terroristica, non potrebbe ritenersi indicativa la conversazione, peraltro non riconducibile all'indagato, in cui Abu Falastine auspicherebbe la mancata apertura del valico di Rafah, poiché tale dialogo sarebbe stato travisato dal Tribunale, stante il fatto che l'apertura del valico, in assenza di garanzie internazionali, avrebbe potuto comportare un esodo della popolazione palestinese;
- b) in relazione alla pretesa irrilevanza della natura dei beni rispetto alla loro destinazione, alla luce dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'appoggio alle bande armate potrebbe avvenire anche mediante la destinazione prioritaria di beni di prima necessità a favore delle stesse a scapito della popolazione civile, non sarebbe stato richiamato alcun riscontro idoneo a supportare tale mera asserzione;
- c) in relazione all'asserita opacità dei finanziamenti e al ricorso alle modalità non tracciate, poiché il Tribunale del riesame avrebbe affermato che sarebbe pacifico che le offerte raccolte nei luoghi di preghiera o in occasione di eventi partecipati da soggetti di religione islamica sarebbero state raccolte e poi versate, attraverso modalità opache quali la c.d. "triangolazione", ad ██████████, pronto a dirottare il denaro verso la causa di Hamas. La figura di ██████████ sarebbe stata anch'essa erroneamente ricostruita attraverso il ricorso a fonti aperte inammissibili; in ogni caso, il fatto che successivamente al 7 ottobre 2023 i trasferimenti di denaro siano avvenuti mediante triangolazioni si spiegherebbe alla luce della paralisi dei conti correnti intervenuta successivamente, in mancanza di alcuna volontà sin dall'origine di operare in maniera opaca o elusiva, così come attesterebbero gli atti depositati dalla difesa da cui emergerebbe l'esistenza di un contenzioso promosso nei confronti degli istituti di credito al fine di ottenere il ripristino dell'operatività dei conti. In relazione al versamento destinato alla costruzione di un impianto di desalinizzazione, ritenuto dal Tribunale indicativo di sostegno diretto all'ala paramilitare di Hamas in quanto indirizzato a un'associazione direttamente ad essa collegata, il Tribunale avrebbe unicamente valorizzato dati emergenti dai documenti AVI, benché dichiarati inutilizzabili. Dalle intercettazioni inoltre emergerebbe una costante preoccupazione per la destinazione dei fondi ad attività di sostegno alla popolazione civile;
- d) in relazione all'asserita esistenza di una contabilità parallela ed occulta, l'ordinanza incorrerebbe in travisamento della prova e vizio di motivazione, poiché l'associazione in esame, in quanto associazione non riconosciuta e priva di scopo di lucro, non sarebbe soggetta ad alcun obbligo legale di tenuta delle scritture contabili, non essendo neppure iscritta al R.U.N.T.S., con conseguente inapplicabilità al caso di specie delle relative previsioni. In tale contesto sarebbe dunque fuorviante parlare di una "contabilità occulta"



contrapposta ad una "contabilità ufficiale", non essendo quest'ultima giuridicamente dovuta. Sulla base di un'erronea qualificazione della documentazione interna come "contabilità parallela", il Tribunale avrebbe ricostruito il contributo erogato in favore dell'associazione "Rowad", ritenuta organica ad Hamas. Il Tribunale avrebbe tuttavia affermato ciò confondendo due realtà distinte, ossia l'associazione "Rowad" e una conferenza annuale dal medesimo nome. Inoltre, dalla documentazione rinvenuta nel server ABSPP e fornita al Tribunale risulterebbe riscontro contabile puntuale della finalizzazione ad attività di beneficenza anche delle singole somme in contanti giunte nella disponibilità di [REDACTED] dopo l'ottobre 2023;

e) in relazione all'asserita preoccupazione di occultare la reale finalità del gruppo, il Tribunale avrebbe tratto tale conclusione esclusivamente dalla conversazione in precedenza richiamata relativa al valico di Rafah nonché da un'ulteriore conversazione che dovrebbe dimostrare come il soggetto incaricato della raccolta dei fondi non fosse in realtà a conoscenza della vera destinazione degli aiuti, ma che in realtà sarebbe un dialogo dal contenuto estremamente vago;

f) in relazione alle intercettazioni telefoniche asseritamente dimostrative del finanziamento diretto di Hamas, l'ordinanza avrebbe apertamente travisato il contenuto delle conversazioni valorizzate oppure avrebbe trascurato che le stesse si sarebbero limitate a riportare voci di pubblico dominio, vale a dire di mere "voci correnti nel pubblico", che peraltro il ricorrente avrebbe cercato di contrastare mediante numerose querele per diffamazione. Anche la conversazione riportata a pag. 47 dell'ordinanza sarebbe stata interpretata in modo forzato ed illogico, poiché la risposta dell'indagato denoterebbe un atteggiamento di assoluta fiducia nella correttezza del proprio operato.

In definitiva, non emergerebbe alcun elemento concreto che possa far ritenere che i fondi trasferiti abbiano avuto un collegamento con il programma terroristico di Hamas o ne abbiano rafforzato la capacità operativa in chiave militare, ma il Tribunale non si sarebbe preoccupato di svolgere tale verifica, limitandosi ad ipotizzare un possibile aumento della popolarità di Hamas tra la popolazione. Sul punto la Procura di Roma, in sede di richiesta di archiviazione, sarebbe arrivata al corretto approdo interpretativo della fattispecie incriminatrice illustrato dalla difesa.

2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente all'intraneità di [REDACTED] all'associazione terroristica. Sarebbero stati infatti meramente giustapposti elementi eterogenei, valorizzati in modo cumulativo e suggestivo, al fine di dimostrare la partecipazione all'associazione così da semplificare l'accertamento relativo alla finalizzazione del flusso di denaro:

a) in relazione alla rete di contatti tra il ricorrente e diversi soggetti, la motivazione non chiarirebbe se tali relazioni abbiano natura personale o riconducibile ad un effettivo e stabile coinvolgimento operativo nell'associazione. Sarebbero state valorizzate



conversazioni estremamente risalenti nonché erroneamente tradotte, veicolando dunque un significato radicalmente diverso da quello originariamente inteso;

b) in relazione ai rapporti con [REDACTED], già erroneamente ritenuto alla luce delle considerazioni precedentemente svolte figura apicale all'interno di Hamas, sarebbero state richiamate delle conversazioni (pag. 24 dell'ordinanza) asseritamente indicative della priorità non di far giungere aiuti alla popolazione ma di consentire ad Hamas di attribuirsi il merito delle attività svolte o di disporre delle risorse ottenute senza alcun vincolo di destinazione, che però si limiterebbero a documentare l'interesse di [REDACTED] ad essere coinvolto nella distribuzione degli aiuti, senza alcun elemento idoneo a sostenere un dirottamento verso l'ala militare;

c) in relazione ai rapporti con [REDACTED] [REDACTED], sarebbe stato dato rilievo a dati privi di significatività indiziaria, quali alcune fotografie ritraenti i soggetti insieme, spiegabili alla luce delle cariche istituzionali rivestite da [REDACTED], e quali conversazioni e comportamenti che né coinvolgerebbero direttamente il ricorrente né consentirebbero di inferire alcunché in termini di stabile inserimento nell'organizzazione. Sarebbero neutre anche le espressioni utilizzate nella conversazione intercettata relativa all'incontro avvenuto nel maggio 2024 a Doha, del quale peraltro non sarebbe chiarito neppure il contenuto effettivo;

d) in relazione alla pretesa notorietà, nell'ambiente palestinese, dell'appartenenza del ricorrente ad Hamas, le conversazioni valorizzate dal Tribunale farebbero mero riferimento a voci circolanti nell'ambiente, nonché prive di alcuna affermazione accusatoria specifica;

e) in relazione alla pretesa conoscenza approfondita delle regole di Hamas, la lettura del collegio sarebbe parziale e decontestualizzata, poiché dall'esame integrale delle conversazioni emergerebbe come il riferimento all'ingresso nell'organizzazione mediante la c.d. "*baiyaa*" avverrebbe a titolo meramente esemplificativo, e che tale atto sarebbe un adempimento richiesto per l'appartenenza a qualsiasi associazione in quanto impegno di natura religiosa. Le conversazioni intercettate dunque non descriverebbero alcun rituale specifico di ingresso ad Hamas, né consentirebbero di ritenere che l'indagato fosse a conoscenza di procedure peculiari dell'organizzazione;

f) in relazione al contenuto estrapolato dai server di ASBPP, che secondo il Collegio dimostrerebbe la condivisione dell'ideologia e del *modus operandi* di Hamas, la valutazione operata dal Tribunale sarebbe fortemente discutibile, poiché il rinvenimento di immagini in una cartella di *backup* ne renderebbe incerta la provenienza, così come sarebbe priva di rilevanza la presenza del logo di Hamas su documenti o immagini, in quanto entità che eserciterebbe anche funzioni di governo e di amministrazione nel contesto di riferimento. La rilevanza attribuita alle conversazioni concernenti le asserite preoccupazioni relative a un *dossier* rinvenuto sui server dell'associazione ed avente ad oggetto l'attività di Hamas in Europa sarebbe frutto di un ragionamento congetturale, poiché tali preoccupazioni potrebbero essere compatibili non solo con la veridicità del *dossier* ma anche con timori reputazionali o personali;



g) in relazione alla pretesa condivisione delle finalità terroristiche, sarebbero irrilevanti i volantini di Hamas rinvenuti presso il ricorrente nel 1991 per le suesposte ragioni, così come sarebbe insufficiente la mera espressione di consenso per taluni attentati terroristici da questi manifestata in alcune conversazioni telefoniche risalenti al 2002 e al 2003, peraltro da contestualizzarsi nel periodo storico-politico della seconda *intifada*. Sarebbe parziale anche la lettura offerta dall'ordinanza della conversazione relativa alla morte di sette palestinesi durante i lavori di costruzione di un tunnel, poiché tale affermazione, letta quale una condivisione dell'idea del sacrificio di vite in funzione della lotta armata, non sarebbe riconducibile al ricorrente, che si sarebbe limitato a ribadire la necessità di fornire sostegno alle famiglie colpite.

4. In data 3 aprile 2026 la difesa di [REDACTED] ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale con allegazioni documentali, costituite da due ordinanze, depositate nel maggio 2024 e una sentenza del Tribunale civile di Genova, depositata nel marzo 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Prima di passare all'esame dei singoli motivi di ricorso, è necessario soffermarsi sugli elementi essenziali del delitto contestato al ricorrente.

2.1. L'art. 270-bis cod. pen., rubricato «Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico», punisce, al primo comma, con la reclusione da sette a quindici anni, «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; e, al secondo comma, sancisce che «Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

Vengono in rilievo, dunque, due fattispecie autonome di reato (per la rispettiva distinzione, in tema di associazioni sovversive, cfr. Sez. 1, n. 11382 del 11/07/1987, Benacchio, Rv. 176948 e in motivazione; per le associazioni criminose di altra natura, ex multis, Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, Davoli, Rv. 174963). La prima sanziona condotte specifiche di partecipazione, considerate più gravi perché di più pregnante lesività per il bene giuridico protetto, la seconda assume un ruolo di "chiusura", estendendo la punibilità a qualsiasi, ulteriore forma di "partecipazione", diversa da quelle catalogate dal comma primo.

Ogni forma partecipativa, qualificata o meno, è focalizzata sull'attività della "associazione", che, al pari delle variegate strutture associative previste dalla legge penale, è fattispecie a dolo



specifico, perché deve essere connotata dal peculiare proposito di compiere "atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

La tipologia della partecipazione all'associazione può presentare, innanzitutto, i requisiti tipici della partecipazione al reato a concorso necessario, che si sostanzia nello stabile inserimento del singolo nell'associazione criminosa con l'*affectio* che lo connota, in sintonia con i principi radicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitto di partecipazione all'associazione per delinquere, che deve consistere nella salda "messa a disposizione" del sodalizio, con la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato contribuisce all'operatività dell'associazione. Si è infatti persuasivamente affermato che «in tema di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino e altri, Rv. 270171).

Essa può anche alternativamente modellarsi come partecipazione "esterna" all'associazione, secondo le forme del concorso eventuale ex art. 110 cod. pen., laddove il soggetto attivo del reato non faccia parte dell'associazione, ma fornisca un contributo, plurimo o *una tantum*, che si palesi rilevante per la vitalità, la conservazione o per il rafforzamento dell'attività dell'associazione. Si è di recente puntualizzato, invero, che il concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, Zouabi, Rv. 287513; v. anche Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. Bouyahia Maher e altri, Rv. 235290).

2.2. Con particolare riferimento all'aspetto del "finanziamento" – che interessa la vicenda condotta all'attenzione del collegio – la L. n. 153 del 2016 ha introdotto l'art. 270-quinquies.1 cod. pen., intitolato «Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», il quale punisce, al primo comma, «Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies [...] indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte».

In virtù della clausola di riserva dell'*incipit* della norma incriminatrice che permette di definirne la natura sussidiaria («al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis...»), il soggetto attivo di tale ipotesi delittuosa non partecipa in alcuna forma ad un'associazione terroristica e



neppure vi concorre *ab extrinseco*; la sua condotta, nella materialità e per il coefficiente psicologico, non è proiettata sull'associazione e non rappresenta un apporto al mantenimento in vita dell'associazione, ma è strumentale al sovvenzionamento di singole attività terroristiche, che siano, o meno, riconducibili ad un sodalizio criminoso.

2.3. Il paradigma delle norme incriminatrici in disamina – art. 270-bis, anche nella forma estesa all'istituto di creazione giurisprudenziale del concorso esterno, ed art. 270-quinquies.1 cod. pen. – riguarda in ogni caso reati di pericolo presunto od astratto, caratterizzati da un'accentuata anticipazione della soglia della punibilità, ed ai fini della loro integrazione non è richiesta la realizzazione degli eventi di danno costituiti dagli atti di terrorismo, ma la sola "messa in pericolo" dell'interesse tutelato, che è ricavabile dalla rispettiva natura plurioffensiva, intesa come potenziale compromissione sia della vita e dell'incolumità delle vittime, sia della libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali (Sez. 5, n. 75 del 18/07/2008, P.G. in proc. Laaagoub e altri, Rv. 242355), in linea con la definizione di «condotte con finalità di terrorismo» di cui all'art. 270-sexies cod. pen.

Anzi, osserva il Collegio, mentre l'art. 270-bis comma 1 cod. pen. reca l'indicazione generale, tra le forme alternative di "partecipazione" associativa di rilievo penale, della condotta di colui che "finanzia" il sodalizio che si proponga il compimento di atti con finalità di terrorismo, l'art. 270-quinquies.1 cod. pen. contiene un'importante specificazione esegetica della locuzione e chiarisce che, per «finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», si deve intendere il comportamento di chi «raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento» di atti finalizzati al terrorismo, arretrando, in tal guisa, la soglia della punibilità anche alla semplice "raccolta" o "messa a disposizione" di denaro o di beni funzionali a tale scopo ed ampliando il ventaglio delle attività preparatorie ritenute idonee a raggiungere il grado di pericolosità sufficiente al perfezionamento del reato.

Nella comparazione tra le due norme penali risalta la distinzione attinente alla perimetrazione dell'oggetto dell'attività criminale e del "focus" che deve guidare l'elemento soggettivo del reato. Nella tipicità delineata dall'art. 270-bis cod. pen. spicca l'intenzione del legislatore di punire il "finanziamento" di un'associazione che si "proponga" il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, con ciò estendendosi il rimprovero alle forme di sostegno economico del gruppo associato in quanto tale, con la consapevolezza che quest'ultimo annovera, tra i suoi scopi, quello di realizzare atti di terrorismo; di tal che non è richiesto che il partecipe dell'associazione contribuisca a finanziare, e voglia finanziare un singolo atto terroristico.

Nel testo normativo modellato dall'art. 270-quinquies.1 cod. pen., invece, il legiferante ha concentrato la propria attenzione su qualsiasi forma di finanziamento destinata ad essere, in tutto o in parte, "utilizzata" per il compimento di azioni terroristiche.

Dirimente rimane comunque la già menzionata clausola di riserva determinata, con la quale il legislatore ha ricondotto i rapporti tra le due norme incriminatrici all'alveo del concorso



apparente ed assegnato la precedenza alla fattispecie associativa, con la conseguenza che il partecipe al sodalizio terroristico risponde del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. quale che sia il vincolo dallo stesso apposto ai finanziamenti che ha operato in favore dell'associazione, sempre che, come già ricordato, egli sia in ogni caso consapevole delle finalità terroristiche perseguite dalla stessa.

Merita di essere ricordato, a conferma della volontà convenzionale ed interna di anticipare la protezione del bene giuridico, quanto stabilito dalla Direttiva UE 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, che ha sostituito la Decisione Quadro 2002/475/GAI. L'art. 4 stabilisce che integra «partecipazione alle attività di un gruppo terroristico» anche la fornitura di «mezzi materiali [...] tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico» e l'art. 11 – dedicato al «Finanziamento del terrorismo» – prevede, al paragrafo primo, che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiute intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 10» e al paragrafo secondo che «Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 9 (che riguardano i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico e i viaggi a fini terroristici, n.d.r.) , non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati». L'art. 1 lett. d) del d. lgs. 22 giugno 2007 n. 109 sancisce che costituisce «finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».

2.4. La fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen. è a dolo specifico (Sez.5, n. 2843 del 22/11/2013, dep. 2014, Legori, n.m.), ed è necessario che tutti i compartecipi, "interni" al consesso associativo, siano animati dalla medesima, particolare ed aggiuntiva finalità, in altre parole da consapevolezza e volontà protese al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'organizzazione; non è richiesto che quest'ultima sia l'"unica" finalità (non è preteso, cioè, trattarsi di "dolo esclusivo"), perché un fine particolare può essere affiancato anche da altri obbiettivi, diversi da quello terroristico strettamente inteso. È necessaria, in conclusione, la consapevolezza che l'associazione di cui si faccia parte abbia, tra i propri condivisi scopi, anche quello del compimento di atti terroristici.





E, qualora l'apporto del singolo si atteggi nelle forme del concorso "esterno", od eventuale, nel reato associativo, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, in motivazione), hanno già chiarito che, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo; (...). In coerenza con gli orientamenti della teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, si deve ammettere la possibilità che la specifica intenzione sussista in capo ad un soggetto diverso dall'esecutore».

La distinzione interpretativa è declinazione del più generale principio di diritto in virtù del quale, ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farla raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione (Sez. U n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904).

2.5. Quanto alla natura di associazione terroristica, i recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte hanno chiarito che essa si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen. (Sez. 6, n. 32712 del 11/07/2024, Yaeesh, Rv. 286860; Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv. 277239 - 01; fattispecie in tema di riconoscimento dell'IS' come associazione terroristica operante in una dimensione spaziale globale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all'affermazione della "jihad globale" e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degli ordinamenti costituzionali degli Stati e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile, alla vita ed integrità delle persone).

È rilevante dunque l'accostamento interpretativo che, in armonia con la giurisprudenza di legittimità (cfr. anche mass. conf.: Sez. 5, n. 39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv. 241730 - 01; Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007, Bouyahia Maher ed altri, Rv. 235288 - 01), sottolinea la centralità del disposto dell'art. 270-sexies, cod. pen. che cataloga le condotte «con finalità di terrorismo» come quelle che «per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». La norma d'interpretazione autentica, nell'ultima parte, per descrivere le «altre condotte

terroristiche», rinvia dunque alle definizioni delle convenzioni o di altre norme internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto, in particolare, Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 17/01/2007, Bouyahia Maher, Rv. 235288 – 01, ha osservato, in motivazione, che l'ultima parte dell'art. 270-sexies rinvia alle convenzioni internazionali e dunque alle due fonti principali, quali la Convenzione di New York del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo – che all'art. 2 ha sancito che «Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere [...] (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa»; - e la Decisione quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea, prima modificata dalla Decisione quadro 2008/919/GAI e poi sostituita dalla più recente Direttiva 2017/541/UE, che all'art.3, § 1, ha stabilito che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 2»; ed il § 2 ha previsto che tali scopi consistano nel: «a) intimidire gravemente la popolazione; b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale».

Al di là dei dettagli definitori, e per quanto di interesse per il presente scrutinio, certo è che le fonti internazionali così individuate convergono sulla caratteristica distintiva degli atti di terrorismo, individuata nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normale anonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto (così Sez. 5, n. 26860 del 29/02/2024, Chadad e altro, n.m.; Sez. 1, n. 1072 del 2006, cit.).

Sez. 1, Bouyahia Maher ha chiarito che la definizione dell'art. 270-sexies cod. pen. – proprio per il carattere "aperto" assunto dalla norma nell'ultimo inciso, che rinvia esplicitamente alle fonti internazionali vincolanti per l'Italia - deve essere coordinata con quella della menzionata Convenzione del 1999, resa esecutiva nel nostro Paese con la L. n. 7 del 2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo - indicati dalle norme nazionali sulla scorta della Decisione quadro dell'Unione Europea - devono essere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della citata convenzione. Deve trarsene il corollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonte



internazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condotte siano compiute nel contesto di conflitti armati — qualificati tali dal diritto internazionale anche se consistenti in guerre civili interne — e siano rivolte contro civili o contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l'esclusione, perciò, delle sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario.

Possono dunque ricondursi ad “atti terroristici” anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (Sez. 1, n. 1072 del 2006, Bouyahia Maher, cit.; da ultimo, Sez.5, n. 26860 del 29/02/2024, Chadad e altro, n.m., cit.); e poiché «ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale» (art. 270-bis, comma 3, cod. pen.), costituiscono atti terroristici verso uno Stato estero le condotte violente che, pur nel contesto di conflitti armati, siano rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al diritto internazionale, devono ritenersi illegittimamente occupati (Sez.6, n. 32712 del 11/07/2024, cit.).

2.6. Non vale a scriminare la colorazione terroristica dell'azione l'inserimento di omicidi ed attentati ai danni della popolazione civile in una strategia essenzialmente militare, quand'anche di sopraffazione del nemico usurpatore, come nel caso della reazione “ritorsiva” palestinese all'occupazione dei propri territori da parte di Israele, dal momento che l'atto terroristico è compatibile - alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con un contesto bellico, considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze per la vita e l'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere paura e panico nella collettività. Ne deriva che, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discrezionale, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tanto lo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce atto terroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità (Sez.5, n. 39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv.241730).

2.7. Se è vero, inoltre, che l'atto terroristico – l'obiettivo “apice” a cui deve tendere il consesso associativo *de quo* – si sostanzia in una grave esplosione di generalizzata violenza, non è meno vero che la valutazione dell'apporto concorsuale penalmente rilevante all'organizzazione che se ne prefiguri la realizzazione deve rispondere al modello dell'unitarietà del concorso e dell'atipicità del contributo del singolo concorrente, che si deve tradurre in una compartecipazione, morale o materiale, idonea, anche se minima, al conseguimento del comune risultato stabilito. In altri termini, non è requisito indefettibile che la condotta del



singolo sia (o sia stata) direttamente strumentale al compimento dell'aggressione intimidatoria, ma è necessario che essa sia (o possa essere) utile ad agevolarne la realizzazione anche con azioni di supporto, rappresentate dalla fornitura di mezzi, generi alimentari, presidi sanitari, servizi logistici funzionali al conseguimento (anche) dello scopo terroristico. Il carattere composito della natura e del grado del contributo generato si rivela tanto più confacente a configurare una forma di concorso penalmente rilevante ove si discetti di una condotta di partecipazione ad un'associazione criminosa o a fattispecie strutturate come reato di pericolo presunto, in cui la punibilità sia ancorata al perfezionamento di mere condotte preparatorie, come, appunto e per quel che si è detto, quella associativa regolata dall'art. 270-bis cod. pen. (al pari della più generale figura di associazione per delinquere di cui all' art. 416 cod. pen.), ovvero quella disciplinata dall'art. 270-quinquies.1 cod. pen.

In questa direzione si è già posta la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che anche un'attività di sostegno compiuta dagli appartenenti ad una "cellula" che faccia capo ad un più ampio organismo dotato di obbiettivi terroristici, dunque di aiuto e di assistenza a coloro che siano demandati alla sua operatività "militare", ben possa integrare il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (Sez.5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv.277239; Sez.5, n. 2651 del 08/10/2015, Nasr Osama, Rv. 265925 e in motivazione). Tale partecipazione, in altre parole, può concretarsi anche attraverso condotte univocamente sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività prodromiche rispetto alla esecuzione del programma (Sez. 1, del 15 giugno 2006, n. 30824, Tartag, Rv. 234182), strumentali e di supporto logistico all'attività dell'associazione che, inequivocabilmente, rivelino l'inserimento del singolo nell'organigramma del sodalizio (così Sez. 1, n. 1072 del 2006, cit.).

Anche l'adesione ideologica, dunque non isolata, né fine a sé stessa (*ex multis*, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730; Sez. 1, n. 22719 del 22/3/2013, Lo Turco, Rv. 256489; n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182; Sez. 1, 11/05/2000, P.G. in proc. Paiano e altri, Rv.216253), può costituire significativo indicatore di internità all'associazione con finalità di terrorismo internazionale, ove si traduca in seri propositi criminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo astratto, l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv.279408; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, El Khalfi, Rv. 278680; Sez.5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, Rv.280750; Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345; Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, Ragoubi e altri, Rv. 230431). In altri termini, anche la condotta di propaganda ed apologia può varcare i confini della partecipazione punibile ove si fonda con altri connotati di materialità ed oggettività, ravvisabili nel comportamento tenuto dai sodali (Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, PG c/Antar Hakim, Rv. 276065).

2.8. Con particolare riferimento alle forme di manifestazione del terrorismo internazionale di natura latamente "jihadista", proprio per le sue ramificazioni globalizzate e planetarie, si è





opportunatamente osservato che non possono essere traslati, con automatismo, i medesimi criteri interpretativi propri delle associazioni criminali e sovversive nazionali e di tipo stanziale, con la conseguenza che perdono di consistenza i principi della notorietà o consapevolezza bilaterale e della reciproca integrazione e diretta interrelazione tra coloro che rivestono ruoli apicali e i militanti, che possono essere sparsi ed operanti, con compiti variegati ed eterogenei, in diversi Paesi. In altri termini, è sufficiente che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, di modo che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto, tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche soltanto indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (Sez.6, n. 14503 del 19/12/2017, P.M. in proc. Messaoudi, Rv. 272730, cit.; Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, cit.).

In detto contesto l'affiliazione e la partecipazione, nel rispetto delle imprescindibili garanzie discendenti dal principio di offensività, devono essere valutate secondo parametri che valorizzino la specificità del fenomeno e colgano adeguatamente, in relazione ai casi concreti, il superamento della soglia di messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma di cui all'art. 270-bis cod.pen. (così Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, PG c/ AntarHakim, cit.).

Nel medesimo solco, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub e altri, Rv. 253944, ha chiarito che il reato è perfetto anche in presenza di un sodalizio connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una sola delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, tra le quali possono essere annoverate quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, o, appunto, al finanziamento (nello stesso senso, Sez.2, n.38208 del 27/04/2018, Wakas, n.m.).

3. Venendo ad esaminare le censure prospettate dal ricorrente, risulta logicamente pregiudiziale la trattazione del quinto motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assunzione della consulenza storica a firma della d.ssa   in ordine al movimento Hamas e alle *charities*.

Esso è infondato.

3.1. Tale consulenza rientra nell'ambito della consulenza tecnica fuori dei casi di perizia disciplinata dal codice di rito tra i mezzi di prova.

L'art. 233 cod. proc. pen. prevede che, quando non sia stata disposta perizia, in ogni stato e grado del procedimento le parti possono nominare propri consulenti tecnici, i quali sono abilitati ad esporre il loro parere al giudice anche presentando memorie a norma dell'art. 121 cod. proc. pen. L'ipotesi della consulenza tecnica fuori dei casi di perizia è stata introdotta dal codice di rito del 1988 al fine di consentire alle parti di avvalersi di un contributo esterno qualificato per la soluzione di quesiti tecnici da sottoporre al giudice, anche allo scopo di valutare la convenienza di disporre perizia.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 220 con riguardo alla perizia, il cui oggetto consiste nello svolgimento di indagini, nell'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono competenze tecniche scientifiche o artistiche, l'art. 233 circoscrive l'attività del consulente di parte – nel caso in cui non sia stata disposta perizia – a quella di rendere un parere e stabilisce al comma 1-bis dell'art. 233, che il giudice può autorizzarlo ad esaminare le cose sequestrate, ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l'oggetto di quelle alle quale non è intervenuto. Coerente con tale attività è anche lo strumento attraverso cui i risultati di tale attività possono essere introdotti nel processo e cioè attraverso una memoria ex art. 121 cod. proc. pen.

Da ciò emerge che, nell'ipotesi prevista dall'art. 233, al consulente di parte non è consentito addurre elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, essendo a tale scopo predisposto il diverso strumento delle indagini difensive, disciplinato dagli artt. 391-bis e ss. cod. proc. pen.

La consulenza di parte si deve pertanto sostanziare in un parere e non in un autonomo accertamento tecnico, atteso che, diversamente, essa si risolverebbe nella non consentita modifica della piattaforma cognitiva del giudice, ampliata in violazione delle regole del contraddittorio sulla prova. Questa Corte di legittimità ha al riguardo affermato che il parere, che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria, è acquisibile secondo le forme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anche quando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre in giudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittorio sulla prova (Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli, Rv. 276494 - 01).

3.2. Con riguardo alla questione posta dalla difesa in ordine alla affermata inammissibilità della "consulenza storica" redatta dalla d.ssa  , osserva il Collegio come dalla sua lettura emergano plurime criticità. Pur dando atto della senz'altro approfondita conoscenza che la consulente di parte dimostra della storia palestinese e di quella dell'organizzazione di Hamas, non risulta che ella abbia competenze scientifiche come storica, tali da poterla qualificare come consulente storico, né che il metodo utilizzato per redigerla possa qualificarsi come scientifico. Vale al riguardo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova scientifica, il giudizio di attendibilità di una teoria deve tener conto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell'ampiezza, della rigosità e dell'oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, della discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio e delle opinioni dissonanti che si siano eventualmente formate, dell'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonché dell'autorità e dell'indipendenza di chi ha effettuato la ricerca (Sez. 5, n. 1801 del 16/11/2021, dep. 2022, Riccardi, Rv. 282545 - 01). In sostanza, devono risultare adeguatamente documentati sia la base scientifica dell'indagine, con riguardo ai criteri oggettivi seguiti, alle



fonti utilizzate e ai riscontri fattuali rinvenuti, sia le caratteristiche di professionalità, qualificazione e indipendenza di chi ne è l'autore.

3.3. Tutto ciò difetta nel caso di specie.

La relazione depositata dalla difesa introduce una serie di fatti, accadimenti e circostanze che, oltre ad arrestarsi a circa dieci anni dalle vicende oggetto del presente procedimento, esulano dal materiale acquisito nello stesso e vengono dati per accertati senza che siano indicate le relative fonti, se non in modo del tutto generico. Essa, pertanto, non solo è priva del rigore metodologico che deve caratterizzare l'indagine scientifica, ma determina altresì una non consentita espansione della piattaforma cognitiva del giudizio. A ciò si aggiunga che da tale materiale irritualmente introdotto nel procedimento, la consulente di parte trae conclusioni che vanno ben oltre accertamenti di carattere storico, spingendosi ad esprimere valutazioni giuridiche sulla qualificabilità di Hamas come associazione terroristica e sul ruolo svolto dalle associazioni di beneficenza situate a Gaza e all'estero nel finanziamento di tale attività.

È pertanto corretta l'affermazione con cui il Tribunale del riesame ha escluso l'ammissibilità della "consulenza storica" della d.ssa , ritenendo che la stessa conteneva «valutazioni in fatto e diritto spettanti all'Autorità giudiziaria». La difesa non si è confrontata con tale motivazione, la quale, pur se sintetica, risulta ineccepibile, in quanto coglie esattamente il reale contenuto della relazione, che, lungi dall'esprimere un parere tecnico-scientifico, sconfina nell'ambito dell'attività di qualificazione giuridica dei fatti riservata al giudice.

4. Sempre per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alle "fonti aperte" utilizzate ai fini della decisione.

Esso è fondato, con assorbimento delle restanti censure.

4.1. L'espressione "fonti aperte" è utilizzata anche in giurisprudenza per definire le informazioni accessibili a tutti. Si tratta di informazioni reperibili attraverso la stampa, le trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché attraverso il web. Ed in tal senso va rammentato che alla possibilità di acquisire documenti e dati informatici reperibili in rete fa espresso riferimento l'art. 234-bis cod. proc. pen.

La circostanza che l'informazione sia liberamente fruibile, tuttavia non equivale ad ammetterne la sua utilizzabilità nel processo.

4.2. Si deve innanzitutto precisare che la circostanza che la fonte sia liberamente accessibile ad una vasta platea di soggetti – come avviene appunto nel caso di notizie reperibili in rete – non consente di per sé di ricondurre la notizia al "fatto notorio". Tale, invero, è solo il fatto che non richiede, pure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del *probandum*, vale a dire ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o *de rerum natura* (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, dep. 2025, Filippone, Rv. 287971 – 01; Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017, Kunst, Rv. 269079 – 01, in motivazione; Sez.



6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665); è necessario, in altri termini, che si tratti, sostanzialmente, di un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.

Si deve poi escludere che siano utilizzabili nel processo le fonti aperte "indefinite", vale a dire quella massa di notizie indistinte, o comunque riportate senza riferimento alla provenienza, acquisibili nel *web*. Tali notizie, che in rete ben possono consistere anche nella «opinione personalissima di una singola persona (a prescindere dalle sue effettive capacità elaborative del pensiero)» la quale «ha la stessa accessibilità di un report scientifico di elevato livello» porta a considerare la categoria in esame l'evoluzione non già della categoria del "fatto notorio", quanto piuttosto l'evoluzione delle "voci correnti nel pubblico" (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, cit.).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice può porre a fondamento della propria decisione unicamente materiale probatorio, acquisito in contraddittorio, del quale sia accertata la provenienza e che, quando contiene dati scientifici o elementi tecnici, promani da fonti autorevoli, certificate e comunque sottoposte al necessario vaglio di affidabilità che si ottiene mediante il metodo dialettico processuale del contraddittorio che deve trovare puntuale riscontro nei passaggi logici della motivazione del provvedimento giudiziario (Sez. 1, n. 24117 del 19/04/2024, Sciortino, Rv. 286673 – 01, in motivazione). Si è perciò ritenuto che le cd. "fonti aperte", reperibili anche tramite la rete Internet, possono costituire solo un parametro con cui valutare l'impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione (Sez. 4, n. 21310 del 26/04/2022, Rv. 283314), nonché quelle informazioni rese accessibili a tutti e chiaramente individuabili, grazie soprattutto alla rete internet, quali, ad es., «documenti normativi e non di istituzioni, nazionali e estere, un listino prezzi, l'esistenza di una notizia giornalistica ben individuata (non la sua veridicità), valori di borsa, cambio valute, distanze stradali, accadimenti noti e incontrovertiti» (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, cit.).

4.3. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali principi.

Dopo aver escluso l'utilizzabilità dei documenti siglati "AVI" di provenienza israeliana, l'ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro indiziario sulle intercettazioni di conversazioni, sui dati rinvenuti sul server dell'associazione, nonché su "fonti aperte".

Queste ultime sono state più volte richiamate con riguardo a plurimi profili, in particolare per affermare: *i)* la vocazione estera di Hamas, che coinvolge nella sua attività soggetti operanti all'estero; *ii)* Hamas si avvale come «canale di finanziamento degli enti di beneficenza e fondazioni della Fratellanza musulmana» ; *iii)* [REDACTED] [REDACTED], uno dei fondatori di ABSPP e suo referente a Gaza, appartiene ad Hamas, avendo ricoperto il ruolo di ministro del governo palestinese *iv)* [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], referente di ABSPP, ha presenziato alla cerimonia celebrativa dell'accordo che aveva portato alla liberazione del soldato Shalit rapito da Hamas, alla presenza di membri di Hamas ; *v)* la riferibilità dell'associazione Rowad (finanziata da ABSPP) ad Hamas.



Il richiamo a tali fonti è tuttavia assolutamente generico e indefinito, dal momento che il Tribunale si è limitato ad evocare indistinte "fonti aperte", senza specificare quali fossero (la testata giornalistica da cui ha attinto la notizia, report presenti su siti istituzionali e quali, pubblicazioni scientifiche sul tema) e senza valutarne specificamente l'attendibilità.

Ne consegue che la mancata specificazione della fonte utilizzata e della sua qualità ne preclude l'utilizzabilità.

5. Ciò comporta l'annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova.

I giudici del rinvio, nel rispetto delle coordinate così tracciate, dovranno pertanto procedere ad una rivisitazione complessiva del *thema probandum*, avendo cura di selezionare provenienza, portata ed attendibilità delle cc.dd. fonti aperte; qualora le fonti aperte siano in tutto o in parte abbandonate, se sussistano altri elementi indiziari, processualmente utilizzabili ed autonomi rispetto alle fonti aperte tralasciate, sufficienti a fondare la medesima decisione; esprimersi, nei limiti del sindacato richiesto al Tribunale del riesame nella fase cautelare, sulla rispondenza delle attività delle associazioni indicate nel capo d'incolpazione provvisoria agli elementi costitutivi del reato contestato e, con particolare riferimento al ruolo partecipativo del ricorrente, se ricorrano elementi appaganti della consapevolezza, da parte sua, delle finalità (anche) terroristiche delle operazioni di finanziamento oggetto dell'attività delle associazioni; se il finanziamento di atti di terrorismo transiti per Hamas e se il fenomeno Hamas sia individuabile come movimento animato da scopi in tutto o in parte terroristici; soffermarsi, poi, sulla attività delle *charities* più volte menzionate nei provvedimenti cautelari, chiarendo se queste ultime rappresentino mero "schermo" fittizio del finanziamento di atti terroristici; ovvero se, qualora le *charities* siano invece esistenti ed impegnate nel settore del *welfare* per conto di Hamas o gestito da Hamas, tale settore sia comunque funzionale, in tutto o in parte, al compimento degli obiettivi terroristici della stessa Hamas.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, 08/04/2026

Il consigliere estensore
Tiziano Masini

Il Presidente
Luca Pistorelli



